

Bruxelles, 14 ottobre 2015  
(OR. en)

12910/15

**COPEN 267**  
**EUROJUST 176**  
**EJN 85**

**NOTA**

---

Origine:	Anders Ahnlid, Ambasciatore, Rappresentanza permanente della Svezia presso l'Unione europea
in data:	21 agosto 2015
Destinatario:	Christine Roger, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - Notifica da parte della Svezia

---

Gentile Direttore generale,

A nome del governo svedese, mi prego di trasmetterLe i documenti relativi all'attuazione da parte della Svezia della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

In una fase successiva la Svezia intende integrare tali informazioni con dettagli relativi alla procura competente.

(Formula di cortesia)

(f.to) Anders Ahnlid

**Notifica delle misure nazionali in adempimento degli obblighi della Svezia nei confronti dell'Unione europea**

---

La Svezia ha attuato la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (la decisione quadro).

A norma dell'**articolo 27, paragrafo 2** della decisione quadro, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla decisione quadro. La decisione quadro è stata attuata dalla Svezia rispettivamente con l'atto e il decreto sul riconoscimento e il monitoraggio delle decisioni sulle misure cautelari nell'Unione europea e con talune conseguenti modifiche ad altri atti e decreti (cfr. allegati). Il nuovo atto e decreto e le relative conseguenti modifiche entreranno in vigore il 1° agosto 2015.

Gli statuti sono stati presentati alla Commissione tramite la banca dati sulle misure d'attuazione MNE.

La Svezia trasmette inoltre le seguenti notifiche e dichiarazioni ai sensi della decisione quadro.

**Notifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 1**

A norma dell'**articolo 6, paragrafo 1** della decisione quadro, il Segretariato generale del Consiglio viene informato di quanto segue.

La procura svedese è l'autorità competente conformemente alla presente decisione quadro allorché la Svezia è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione. L'autorità per la lotta contro la criminalità economica svedese e i giudici ordinari sono anch'essi autorità competenti allorché la Svezia è lo Stato di emissione. La notifica relativa alla competenza dei giudici ordinari riguarda solo la competenza per l'adozione di decisioni sulle misure cautelari e talune decisioni correlate.

**Dichiarazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dichiarazione a norma dell'articolo 24**

L'**articolo 9, paragrafo 4** precisa che la Svezia può riconoscere e monitorare una decisione sulle misure cautelari riguardo a una persona indagata che non risiede abitualmente in Svezia qualora tale persona abbia altri stretti legami con la Svezia e sia opportuno monitorare la decisione in tale paese.

L'**articolo 24** della decisione quadro precisa che la Svezia accetta traduzioni del certificato in svedese, danese, norvegese o inglese.

---